



CITTA' DI TORINO
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
SETTORE COMANDO
Ufficio Studi e Formazione

CIRCOLARE N. 114
Operativa

OGGETTO: Circolazione Stradale. Polizia Amministrativa.

Art. 23 C.d.S. Regolamento C.I.M.P.

Autopubblicitarie. Disposizioni operative.

Le autopubblicitarie e per mostre pubblicitarie sono classificate come autoveicoli per uso speciale, ai sensi dell'art. 203, comma 2 lettera q), Reg. Att. C.d.S., purché provviste di carrozzeria apposita che non consenta altri usi e nelle quali le cose trasportate non abbandonino mai il veicolo.

I veicoli omologati come autopubblicitarie, possono effettuare pubblicità **durante la fase dinamica della circolazione:**

- ⇒ solo in conto proprio o in conto terzi a titolo non oneroso;
- ⇒ devono essere di proprietà o in locazione/concessione della ditta che usufruisce del messaggio pubblicitario, pertanto, se il veicolo è immatricolato ad uso di terzi "*locazione senza conducente*" (art. 84 C.d.S.) potrà essere condotto esclusivamente dal locatario, da un socio della ditta locataria o da un suo dipendente, ma non potrà essere condotto dal proprietario intestatario della carta di circolazione o da un dipendente di quest'ultimo;
- ⇒ devono corrispondere il relativo canone o imposta prevista nel Comune di residenza del proprietario, ovvero, nel Comune dove la ditta ha la propria sede, una dipendenza o una succursale.

Ai sensi dell'art. 15, comma 1, punto A), lett. b), Reg. C.I.M.P., il titolare della ditta proprietaria, locataria o concessionaria di auto pubblicitarie **che operano nel territorio del Comune di Torino con sosta permanente e continuativa** deve richiedere un'autorizzazione e corrispondere il relativo canone in funzione della superficie pubblicitaria esposta e per il periodo di permanenza; pertanto, in tal caso, questi veicoli vengono equiparati a tutti gli effetti agli impianti di cartellonistica e sono assoggettati alla disciplina prevista dal C.d.S. per i mezzi pubblicitari.

Tuttavia, poiché non è possibile vietare la sosta quale momento statico della circolazione, in fase di controllo, si rende necessario fornire la prova della sosta permanente e continuativa nella stessa località e nello stesso posto protratta per almeno 24 ore⁽¹⁾, attraverso accertamenti in tempi successivi, ad esempio, mediante dettagliata documentazione fotografica.

(1) – Periodo convenzionalmente inteso come lasso di tempo minimo necessario a dimostrare la non occasionalità della sosta.

IPOTESI SANZIONATORIE

1) **AUTOPUBBLICITARIA IN SOSTA PERMANENTE CONTINUATIVA**

REGIME AUTORIZZATORIO

DESCRIZIONE DELLA VIOLAZIONE

“Lungo la strada o in vista di essa, collocava un'autopubblicitaria con messaggio recante la dicitura..... (trascrivere il messaggio e le dimensioni del pannello), in sosta permanente e continuativa, senza la prescritta autorizzazione.”

NORME VIOLATE

- **Art. 23, commi 4 e 11, C.d.S.**
Sanzione amministrativa pecuniaria: da € 370,00 a € 1485,00 – P.M.R. € 370,00 entro 60 gg.
Autorità Competente: Prefetto/G.d.P.
Destinazione proventi: Comune
- **Art. 22, comma 1, Reg. C.I.M.P.**
Sanzione amministrativa pecuniaria: *"Come da notifica"*
Autorità Competente: Comune
Destinazione proventi: Comune

NOTE

- ⇒ Ai sensi dell'art. 15, comma 1, punto A), lett. b), Reg. C.I.M.P., il titolare della ditta proprietaria, locataria o concessionaria di auto pubblicitarie **che operano nel territorio del Comune di Torino con sosta permanente e continuativa** devono richiedere un'autorizzazione e corrispondere il relativo canone in funzione della superficie pubblicitaria esposta e per il periodo di permanenza.
- ⇒ Nel verbale 176/bis bisogna inserire anche il riferimento all'art. **23 del Reg. C.I.M.P.** che vale come **segnalazione** ai fini dell'applicazione della sanzione accessoria (diffida alla rimozione), nonché, ove possibile, ai fini **dell'immediata copertura del mezzo abusivo** ai sensi dell'art. 62, comma 4, del D.L.vo 446/97.
- ⇒ Specificare a verbale l'attività svolta per fornire la prova della sosta permanente e continuativa nella stessa località e nello stesso posto protratta per almeno 24 ore, ad esempio: *“Il veicolo, a seguito di molteplici passaggi, è già stato rilevato in sosta nella stessa località e nello stesso punto nei giornialle ore.....”*
- ⇒ Specificare a verbale la tipologia, le dimensioni del mezzo pubblicitario, il marchio o la marca pubblicizzata ed ogni altro elemento necessario alla quantificazione del canone dovuto e procedere, se possibile, al rilievo fotografico del manufatto.
- ⇒ Copia del mod. 176/bis dovrà essere inviata all'Ufficio Notifiche del Corpo (Via Garibaldi, 25).
- ⇒ I verbali redatti dovranno essere trasmessi, con unica nota di accompagnamento, alla Divisione Servizi Tributarî e Catasto - Settore Servizi Pubblicitari - Ufficio abusivi (Corso Racconigi, 49) per i seguiti di competenza.

2) **AUTOPUBBLICITARIA IN CIRCOLAZIONE DINAMICA**

REGIME AUTORIZZATORIO

➤ **QUANDO LA SEDE DELLA DITTA OVVERO LA RESIDENZA DEL PROPRIETARIO DEL VEICOLO È SITA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI TORINO**

DESCRIZIONE DELLA VIOLAZIONE

“Sul veicolo indicato, adibito ad autopubblicitaria, effettuava pubblicità senza la prescritta autorizzazione comunale (trascrivere il messaggio e le dimensioni del pannello).”

NORME VIOLATE

- **Artt. 2, comma 1 e 22, comma 1, Regolamento Comunale C.I.M.P.**
Sanzione amministrativa pecuniaria: da € 250,00 a € 1549,00 – P.M.R. € 500,00 entro 60 gg
Autorità Competente: Sindaco
Destinazione proventi: Comune
- **Art. 15, comma 1, punto B), lett. c) e 22, comma 1, Reg. C.I.M.P.**
Sanzione amministrativa pecuniaria: *"Come da notifica"*
Autorità Competente: Comune
Destinazione proventi: Comune

NOTE

- ⇒ Ai sensi dell'art. 15, comma 1, punto B), lett. c), Reg. C.I.M.P., **il canone per la pubblicità esterna installata su veicoli** ad uso privato e loro eventuali rimorchi, effettuata per conto proprio da una impresa **è dovuto se il proprietario è residente in Torino ovvero se l'impresa ha in Torino la sede o una dipendenza o una succursale.**
- ⇒ Specificare a verbale la tipologia, le dimensioni del mezzo pubblicitario, il marchio o la marca pubblicizzata ed ogni altro elemento necessario alla quantificazione del canone dovuto e procedere, se possibile, al rilievo fotografico del manufatto.
- ⇒ Copia dei modd. 176/bis dovrà essere inviata all'Ufficio Notifiche (Via Garibaldi n. 25).
- ⇒ I verbali redatti dovranno essere trasmessi, con unica nota di accompagnamento, alla Divisione Servizi Tributarî e Catasto - Settore Servizi Pubblicitari - Ufficio abusivi (Corso Racconigi n. 49) per i seguiti di competenza.

➤ **QUANDO LA SEDE DELLA DITTA OVVERO LA RESIDENZA DEL PROPRIETARIO DEL VEICOLO È SITA NEL TERRITORIO DI ALTRO COMUNE**

Effettuare dettagliata segnalazione da inviare al Comune ove ha sede legale la ditta ovvero ove ha residenza il proprietario del veicolo.

PUBBLICITA' IN CONTO TERZI A TITOLO ONEROSO

DESCRIZIONE DELLA VIOLAZIONE

“con il veicolo indicato adibito ad autopubblicitaria, effettuava pubblicità **in conto terzi a titolo oneroso** (trascrivere il messaggio e le dimensioni del pannello).”

NORME VIOLATE

- **Art. 23, comma 11, C.d.S. e art. 57, comma 1, Reg. Att. C.d.S.**

Sanzione amministrativa pecuniaria: da € 370,00 a € 1485,00 – P.M.R. € 370,00 entro 60 gg.

Autorità Competente: Prefetto/G.d.P.

Destinazione proventi: Comune

NOTE

- ⇒ la presente violazione **può concorrere** con l'ipotesi sanzionatoria precedente qualora si accerti l'omesso pagamento del canone e, conseguentemente, l'assenza del titolo autorizzatorio, nonché con le altre ipotesi di pubblicità vietata dagli artt. 23 C.d.S. e 57 Reg. Att. C.d.S..

DISPOSIZIONI OPERATIVE

- ✓ In relazione all'accertamento della fattispecie di cui al punto 1) *autopubblicitaria in sosta permanente continuativa* si dispone che l'attività sanzionatoria sia effettuata dal Nucleo Operativo del Corpo a cui, eventualmente, possono essere inviate le segnalazioni dettagliate da parte del personale del Corpo;
- ✓ in relazione all'accertamento della fattispecie di cui al punto 2) *autopubblicitaria in circolazione dinamica* si dispone che l'attività sanzionatoria sia effettuata da tutto il personale del Corpo.

Si evidenzia altresì, che – rilevata la complessità delle situazioni concrete relative agli accertamenti di violazione – è opportuno, nei casi dubbi, annotare gli elementi essenziali del fatto ed identificare le persone coinvolte al fine di procedere, quando necessario, in un secondo momento e, cioè, dopo aver effettuato gli accertamenti necessari coinvolgendo, altresì, personale del Nucleo Operativo del Corpo.

DC/dc/ML/LM

MF/MS

Addì, 14/11/2007

F.to

IL DIRIGENTE DI P.M.
Dott. Piero VERGANTE